



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

u 35  
u  
u  
ud.  
dep  
sluit.  
RNR  
RG

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

La Corte di Appello di Catania - Sezione Prima Penale - composta da:

- 1) dott. \_\_\_\_\_ Presidente
- 2) dott. \_\_\_\_\_ Consigliere
- 3) dott. \_\_\_\_\_ Consigliere est.

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento a carico di

\_\_\_\_\_ nata a Modica il 29.04.1953

Appellante avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa del 27.01.2014, con la quale veniva condannata alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di cui al capo a) e, ritenuta la continuazione veniva condannato alla pena di euro 5000,00 di ammenda per i reati di cui ai capi b), c), d), oltre al pagamento delle spese processuali, pena sospesa; risarcimento danni da determinarsi in sede civile con provvisoria pari a euro 30.000,00 in favore di \_\_\_\_\_ (in proprio), di euro 30.000,00 in favore di \_\_\_\_\_ (rappresentato dal genitore \_\_\_\_\_), 1 \_\_\_\_\_ e euro 10.000,00 ciascuno in favore di \_\_\_\_\_ assistiti e rappresentati dall'avvocato Gianluca Ballo

perché riconosciuta colpevole dei seguenti reati:

- a) Del reato di cui all'art.589 cp perché, nella qualità di rappresentante legale della ditta \_\_\_\_\_ s. r. l., per imprudenza, negligenza ed imperizia consistite nella mancata predisposizione di sistemi di accesso in quota per la manutenzione del macchinario "filo diamantato", mod. Ginordi 210 (art. 64,

del lavoratore \_\_\_\_\_ di una scala a pioli non ancorata al macchinario e comunque di altezza non superiore al livello di accesso al macchinario (art. 116, comma 6° lett. c,) e d.,) D. L. vo 81/2008), nell' essersi avvalso, via pure in modo non continuativo, del lavoratore \_\_\_\_\_, assunto con mansioni di autista, per l'effettuazione di lavori di meccanica e di manutenzione dei macchinari presenti in azienda senza avere impartito al medesimo specifica ed adeguata formazione sui rischi tipicamente connessi a tale tipologia di lavorazione (art. 17, comma 7 lea. a,) e b), D.L.vo 81/2008), cagionava la morte del \_\_\_\_\_ che, arrampicatosi su di una scala a pioli appoggiata la macchinario "filo diamantato" per effettuare lavori di manutenzione, perdeva l'equilibrio e precipitava ai suolo procurandosi una grave trauma cranico con frattura dell'osso frontale e della base cranica con esito letale.

b) Art. 64, comma 10 lett. a), 63, comma 1°, 68, comma. 10 lett. b) D.L.vo 81/2008. / perché, nella qualità di rappresentante legale della ditta \_\_\_\_\_

s.r.l, ometteva di predisporre un sistema di accesso in quota per la manutenzione del macchinario "filo diamantato" mod. Ginordi 210 conforme a quanto dettato al punto 1.1.5 dell'Allegato IV secondo cui "l'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e simili deve essere reso sicura ed agevole mediante l'impiego di mezzi appropriati. quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi montapali o altri idonei dispositivi

c) Art. 113 comma 6° let. e) e d), 159, comma 2° le. e), D.L.vo 81/2008, perchè ometteva di di adoperarsi affinché la scala a pioli portatile utilizzata dal lavoratore \_\_\_\_\_ per la manutenzione del macchinario "filo diumintato" mod. Ginoreli 210, fosse a questo ancorata e comunque di altezza superiore al livello di accesso al macchinario medesimo in assenza di altri dispositivi che garantissero una presa sicura.



- d) Art 18 comma 1 lett. f), 36, 37, 55, comma.5° lett. e) D.Lvo 8 1/2008, perché ometteva di impartire al lavoratore \_\_\_\_\_, assunto con mansione di autista, specifica ed adeguata formazione sui rischi connessi all'effettuazione di dli lavori di meccanica e di manutenzione dei macchinari presenti in azienda.

Commessi in Frigintini (RG) il 27.5.2008

### IN FATTO E IN DIRITTO

Avverso l'indicata sentenza proponeva appello l'imputato chiedendo:

- 1) Revoca dell'ammissione di costituzione di parte civile dell'INAIL
- 2) Assoluzione dal reato di cui al capo a) perché il fatto non sussiste e dai reati di cui ai capi b), c) e d) perché i fatti non costituiscono reato;
- 3) Riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche;
- 4) Revoca della provvisionale

All'udienza del 01.10.2015, svoltasi la relazione, il Procuratore Generale e il difensore concludevano come trascritto in atti.

Con il primo motivo d'appello la difesa chiede la revoca dell'ammissione di costituzione di parte civile dell'INAIL sostenendo a tal fine che il predetto ente non è soggetto danneggiato.

La Corte rigetta il motivo d'appello in quanto la legittimazione dell'ente a costituirsi parte civile discende dall'art. 2 della L. n. 123 del 2007, che ha imposto al pubblico ministero di informare a tal fine l'INAIL dell'avvenuto esercizio dell'azione penale per i reati menzionati. Conseguentemente l'INAIL può esercitare nel procedimento penale l'azione di regresso nei confronti del datore di lavoro imputato (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 47374 del 09/10/2008).

Con il secondo motivo d'appello la difesa chiede l'assoluzione del proprio assistito da tutti i reati a lei ascritti ritenendo che l'istruttoria dibattimentale abbia fornito prova che l'incidente mortale è stato causato dall'azione imprevedibile del lavoratore.

A tal fine sottolinea che:

- Nessun obbligo di informare il \_\_\_\_\_ sui rischi connessi all'effettuazione di lavori di manutenzione dei macchinari gravava sull'imputata atteso che la vittima svolgeva le mansioni di autista;
- Nessun obbligo di predisporre un sistema di accesso in quota per la manutenzione del macchinario filo diamantato gravava sull'imputata in quanto dette operazioni non erano di competenza della ditta ed erano invece affidate a ditte esterne, come attestato dalle relative fatture e dai testi \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_;
- Sono inattendibili le dichiarazioni delle parti civili che riferiscono che il \_\_\_\_\_ era stato comandato ad ingrassare il macchinario sia perché la macchina non ha punti di ingrassaggio sia perché il guasto era di altra natura.

La Corte ritiene infondato il motivo d'appello che va pertanto rigettato.

Sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo per il dibattimento, appare corretta la pronuncia del Tribunale di Ragusa in quanto dalla documentazione in atti acquisita nel giudizio di primo grado e che qui deve intendersi interamente richiamata, risulta accertata e ampiamente motivata la sussistenza di responsabilità penale della appellante per i reati di cui all'imputazione.

Con specifico riferimento alle censure mosse dalla difesa, la Corte sottolinea quanto segue.

In primo luogo, vero è che l'ispettore del lavoro ha dichiarato che non v'era alcun obbligo informativo nei confronti del \_\_\_\_\_ in quanto autista, ma ciò vale chiaramente solo fin quando il dipendente è addetto alle mansioni per le quali è stato assunto. Difatti "a norma del combinato disposto degli articoli 4 del d.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, 37 e 38 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, il datore di lavoro (e soggetti assimilati) è tenuto a rendere edotto i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti. Ne consegue che è ascrivibile al datore di lavoro, in caso di violazione di tale obbligo, la responsabilità del delitto di lesioni colpose allorché abbia destinato il lavoratore, poi infortunatosi, all'improvviso ed occasionalmente, a mansioni diverse da quelle cui questi abitualmente attendeva senza fornirgli, contestualmente, una informazione dettagliata e completa non solo sulle mansioni da svolgere, ma anche sui rischi connessi a dette mansioni". (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 41707 del 23/09/2004; cfr anche Sez. 4, Sentenza n. 47137 del 24/09/2007).

Questo è il caso del \_\_\_\_\_ il quale - è emerso chiaramente nel corso del giudizio - veniva in diverse occasioni comandato allo svolgimento di altre mansioni e segnatamente, nel caso di specie, alla manutenzione della macchina in oggetto.

Tale circostanza è stata infatti riferita da tutti i testi escussi nel corso dell'udienza dibattimentale, ad eccezione del teste \_\_\_\_\_ il quale però non è stato però in grado di riferire cosa facesse il \_\_\_\_\_ in tutti i periodi in cui non svolgeva l'attività di autista ed è pertanto lecito desumerne che non fosse a conoscenza della predetta circostanza.

Anche il marito dell'imputata nonché socio dell'azienda, ha ammesso che il \_\_\_\_\_, come d'altronde tutti i dipendenti, "si adeguava lì a fare qualche cosa per non andarsene a casa, per dire, per non perdere la giornata".

E' peraltro certamente inverosimile che il \_\_\_\_\_ svolgesse queste attività spontaneamente "per non andare a casa"; ne è conferma il fatto che i dipendenti della ditta che sono stati escussi nel corso del dibattimento hanno affermato a chiare lettere che nessun lavoro veniva mai effettuato spontaneamente da alcun dipendente ma che tutti ricevevano specifiche direttive dai soci dell'azienda. In particolare, con specifico riferimento alla vittima, il teste \_\_\_\_\_ ha affermato che il \_\_\_\_\_ era comandato a "fare le cose".

L'esistenza di fatture ed anche di testimonianze attestanti l'esecuzione di lavori da parte di una ditta esterna a ciò espressamente deputata, non esclude di per sé che in diverse occasioni anche ai dipendenti venissero affidati tali lavori, con conseguenziale obbligo a carico del datore di lavoro di predisporre le opportune cautele.

Ciò è pacificamente dichiarato sia dai testi che dalla parte civile \_\_\_\_\_ con la quale, in diverse occasioni, il marito \_\_\_\_\_ si era per l'appunto lamentato di essere obbligato a svolgere anche mansioni di manutenzione, pertanto diverse da quelle per le quali era stato assunto. Tale circostanza è confermata anche dal padre della vittima il quale era stato anch'egli dipendente della ditta.

Quanto alla credibilità delle parti civili, la Corte ritiene che sia del tutto verosimile che il \_\_\_\_\_ si fosse espressamente lamentato con i familiari non solo del fatto che generalmente era comandato a svolgere lavori diversi da quello per il quale era stato assunto ma anche più specificamente del lavoro di manutenzione nel corso del quale si è

poi verificato l'incidente. Rientra infatti nelle logiche del regime di vita quotidiano confidarsi con i propri familiari.

Di nessuna rilevanza appare poi il fatto che il fratello del [redacted] abbia riferito di aver appreso dalla vittima che era stato incaricato di oleare una macchina (quando – rileva la difesa – questa non è una operazione da fare sulla macchina ed inoltre il difetto era di altra natura) atteso che, in primo luogo egli stesso ammette di non sapere di che macchina si trattasse, in secondo luogo non era dato sapere né alla vittima (prima di effettuare il controllo) né al teste quale fosse la natura del difetto.

Alla luce delle superiori considerazioni (nonché di tutto il materiale probatorio raccolto nel corso dell'udienza di I grado a cui si fa integrale richiamo), la Corte ritiene pienamente accerto

- che il [redacted] veniva generalmente utilizzato, oltre che come autista, anche per eseguire lavori di manutenzione
- che ciononostante la vittima non era stato informato dei rischi connessi alle mansioni che di fatto doveva svolgere
- che lo stesso (come d'altronde tutti gli altri dipendenti) non abbia mai svolto alcuna attività all'interno del cantiere se non espressamente comandato.

Ne deriva che la condotta tenuta dalla vittima non è stata certamente imprevedibile e che, non essendo stato il [redacted] adeguatamente informato sui rischi connessi allo svolgimento delle suddette mansioni e non essendo state predisposte le adeguate cautele da parte del datore di lavoro, l'evento lesivo sia riconducibile alla violazione da parte della [redacted] delle norme di cui ai capi di imputazione sub b), c) e d).

Con il terzo motivo d'appello la difesa chiede la concessione delle circostanze attenuanti generiche sottolineando che, sebbene non vi fossero deleghe in materia di sicurezza, è emerso che l'imputata era assai poco presente in azienda.

La Corte ritiene infondato il motivo d'appello che va pertanto rigettato. Sottolinea a tal proposito che quanto addotto dalla difesa come elemento positivo ai fini della concessione delle generiche è viceversa da considerare come elemento negativo. La [redacted], in quanto datrice di lavoro, avrebbe dovuto garantire la sicurezza sul posto di lavoro delegando espressamente un responsabile per la sicurezza o svolgendo personalmente tale compito. La sua quasi totale assenza dall'azienda è emblematico di un disinteresse per un sicuro

svolgimento del lavoro da parte dei propri dipendenti. A ciò si aggiunga quanto già sottolineato dal giudice di I grado in ordine al fatto che l'imputata abbia un precedente di natura specifica, il che denota una particolare pervicacia nel disinteressarsi della sicurezza dei propri dipendenti.

Con il quarto motivo d'appello la difesa chiede la revoca della provvisoria rilevando a tal fine che il nucleo familiare del \_\_\_\_\_ gode già della rendita INAIL.

La Corte ritiene infondato il motivo d'appello che va pertanto rigettato.

Rileva infatti che la rendita I.N.A.I.L. si fonda su presupposti solidaristici differenti da quelli propri del risarcimento del danno. Peraltro sottolinea che la rendita I.N.A.I.L. non risarcisce anche tutti i danni morali conseguenti al reato. (Cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 43387 del 28/09/2007).

Alla luce delle superiori considerazioni, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza di I grado.

P.Q.M.

Visto, l'art. 605 c.p.p. conferma la sentenza emessa dal Tribunale di Ragusa del 27.01.2014 appellata da \_\_\_\_\_ che condanna alle ulteriori spese di giudizio e alla rifusione in favore delle parti civili \_\_\_\_\_ in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore \_\_\_\_\_ che liquida nella misura totale di 2.500,00 .

Catania 01.10.2015

IL CONSIGLIERE est.

IL PRESIDENTE

*depositata oggi*

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

et  
16  
26  
201  
15  
ITMO  
ita  
N